

ALLEGATO A - Limiti di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali

Tabella 1: limiti di emissione allo scarico

Numero parametro	PARAMETRI (media ponderata a 24 ore) (1)	Unità di misura	Limiti Colonna A	Limiti Colonna B	Limiti Colonna C	Limiti Colonna D	Limiti Colonna E
1	pH		5,5-9,5 (2)	5,5-9,5 (2)	5,5 – 9,5 (2)	5,5 – 9,5 (2)	5,0-9,5 (16)
2	Temperatura	°C	(3)	(3)	(3)	(3)	(4)
3	Colore		1:40	1:40	1:20	1:20	1:20
4	Odore		non deve essere causa di inconvenienti o molestie di qualsiasi genere	non deve essere causa di inconvenienti o molestie di qualsiasi genere	non deve essere causa di inconvenienti o molestie di qualsiasi genere	non deve essere causa di inconvenienti o molestie di qualsiasi genere	non deve essere causa di inconvenienti o molestie di qualsiasi genere
5	Materiali grossolani		Assenti	Assenti	Assenti	Assenti	Assenti
6	Solidi sospesi totali (5)	mg/L	200 (9)	150 (9) (10)	35 (9)	35 (9)	35 (16)
7	BOD ₅ (come O ₂) (6)	mg/L	<190 (9) (8)	80 (9) (10)	25 (9)	25 (9)	25 (16)
8	COD (come O ₂) (7)	mg/L	<380 (8)	250 (10)	125	125	125 (16)
9	Alluminio	mg/L	2	2	1	1	-
10	Arsenico *	mg/L	0,5	0,5	0,5	0,1	0,5
11	Bario	mg/L	20	20	20	2	40
12	Boro	mg/L	4 (11)	4	2 (11)	2	20
13	Cadmio *	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02
14	Cromo totale *	mg/L	2	2	2	2	2
15	Cromo VI *	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
16	Ferro	mg/L	4	4	2	2	
17	Manganese	mg/L	4	4	2	2	
17.1	Ferro + Manganese	mg/L					4
18	Mercurio *	mg/L	0,005	0,005	0,005	0,002	0,005
19	Nichel *	mg/L	2	2	2	0,1	2
20	Piombo *	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
21	Rame *	mg/L	0,1	0,1	0,1	0,05	0,1
22	Selenio *	mg/L	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03
23	Stagno	mg/L	10	10	10	10	
24	Zinco *	mg/L	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	0,5	0,5	0,5	0,1	1
26	Cloro attivo libero	mg/L	0,5	0,5	0,3	0,2	2

Numero parametro	PARAMETRI (media ponderata a 24 ore) (1)	Unità di misura	Limiti Colonna A	Limiti Colonna B	Limiti Colonna C	Limiti Colonna D	Limiti Colonna E
27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/L	2	2	1	0,5	2
28	Solfiti (come SO ₃)	mg/L	2	2	1	1	10
29	Solfati (come SO ₄)	mg/L	1000 (12) (15)	1000	1000 (12) (15)	500	nessun limite
30	Cloruri	mg/L	1200 (12) (15)	1200	1200 (12) (15)	400	nessun limite
31	Fluoruri	mg/L	12	12	6	3	20
32	Fosforo totale (come P)	mg/L	20 (13)	15 (13)	10 (13)	5 (13)	20 (13)
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/L	30 (14)	30 (14)	15 (14)	5 (14)	30 (17) (14)
34	Azoto nitroso (come N)	mg/L	2 (14)	2 (14)	0,6 (14)	0,2 (14)	2 (14)
35	Azoto nitrico (come N)	mg/L			20 (14)	20 (14)	50 (14)
35.1	Azoto tot. inorganico come N	ml/L	55	55			
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	40	20	20	20	20 (16)
37	Idrocarburi totali * di cui - oli minerali - IPA (Benzo(a)pirene)	mg/L	5	5	2	5 0,4 0,05	3 (18)
38	Fenoli totali *	mg/L	0,5	0,5	0,5	0,005	0,5
38.1	Clorofenolo (2 e 4)	mg/L			0,1	0,001	
38.2	2,4 Dinitrocresolo	mg/L			0,10	0,001	
38.3	2,4 Dinitrofenolo	mg/L			0,15	0,0015	
38.4	2,4 Diclorofenolo	mg/L			0,01	0,0001	
38.5	Fenolo	mg/L			0,50	0,005	
38.6	Nitrofenolo (2 e 4)	mg/L			0,50	0,005	
38.7	Pentaclorofenolo	mg/L			0,01	0,0001	
38.8	2,4,6 Trinitrofenolo	mg/L			0,50	0,005	
39	Aldeidi	mg/L	1	1	1	0,01	4
39.1	Acroleina	mg/L			0,002	assente	
40	Solventi organici aromatici *	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,002	0,2
40.1	Benzene	mg/L			0,1	0,001	
40.2	Etilbenzene	mg/L			0,2	0,002	
40.3	Stirene	mg/L			0,2	0,002	
40.4	Toluene	mg/L			0,1	0,001	

Numero parametro	PARAMETRI (media ponderata a 24 ore) (1)	Unità di misura	Limiti Colonna A	Limiti Colonna B	Limiti Colonna C	Limiti Colonna D	Limiti Colonna E
40.5	Xilene	mg/L			0,1	0,001	
41	Solventi organici azotati *	mg/L	0,1	0,1	0,1	0,001	0,1
41.1	Anilina	mg/L			0,1	0,001	
41.2	Toluidina (orto)	mg/L			0,1	0,001	
41.3	Toluidina (meta para)	mg/L			0,05	0,0005	
41.4	Dimetilformammide	mg/L			0,1	0,001	
41.5	Nitrobenzene	mg/L			0,1	0,001	
41.6	Piridina	mg/L			0,1	0,001	
41.7	Xilidina	mg/L			0,1	0,001	
42	Tensioattivi totali	mg/L		4	2	0,5	
42.1	Tensioattivi anionici	mg/L					6
43	Pesticidi fosforati *	mg/L	0,1	0,1	0,1	0,001	0,1
43.1	Pesticidi clorurati *	mg/L			0,05	0,005	
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Tra cui:						
45	- Aldrin	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	
46	- Dieldrin	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	
47	- Endrin	mg/L	0,002	0,002	0,002	0,002	
48	- Isodrin	mg/L	0,002	0,002	0,002	0,002	
49	Solventi clorurati *	mg/L	1	1	1	0,01	1
49.1	Cloroformio	mg/L			0,1	0,001	
49.2	1,2-Diclorobenzene	mg/L			0,1	0,001	
49.3	1,3-Diclorobenzene	mg/L			0,5	0,005	
49.4	1,4-Diclorobenzene	mg/L			0,3	0,003	
49.5	1,1-Dicloroetilene	mg/L			1,0	0,01	
49.6	1,2- Dicloroetilene	mg/L			1,0	0,01	
49.7	Tetracloroetilene	mg/L			0,5	0,005	
49.8	Tricloroetilene	mg/L			1,0	0,01	
49.9	Tetracloruro di carbonio	mg/L			1,0	0,01	
49.10	Solfuro di carbonio, tricloroetilene, cloroformio, tetracloruro di carbonio, dicloroetilene (somma)	mg/L					2

Numero parametro	PARAMETRI (media ponderata a 24 ore) (1)	Unità di misura	Limiti Colonna A	Limiti Colonna B	Limiti Colonna C	Limiti Colonna D	Limiti Colonna E
49.11	Composti organici non citati altrove come pesticidi, solventi, plastificanti, ecc.	mg/L					0,1
50	Escherichia coli	UFC/ 100mL	5000 (21)	5000 (21)	5000 (21)	5000 (21)	5000 (19) (21)
51	Saggio di tossicità acuta (20)			Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	Nessun limite

- (1) le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuate su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L .
- (2) Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6.5 e 8.5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
- (3) Per i corsi d'acqua la variazione massima fra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto d'immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle, tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 m di distanza dal punto d'immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C La condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce dei corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 m di distanza dal punto d'immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
- (4)) La temperatura del ricettore a metri 1000 dallo scarico non deve, nello strato superiore, per 2 m di profondità a partire dalla superficie libera, superare di 3°C la temperatura media delle acque; deve essere esclusa la possibilità che si formino barriere termiche alla foce dei fiumi
- (5) La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante con porosità di 0,45 µm ed essiccazione a 105°C con conseguente calcolo del peso, oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelerazione media di 2800-3200 g), essiccazione a 105°C e calcolo del peso.
- (6) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo d'incubazione di 5 giorni a 20°C ± 1°C, in completa oscurità con aggiunta di inibitori della nitrificazione.
- (7) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato, non filtrato, non decantato, con bicromato di potassio.
- (8) Comunque non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione.
- (9) Per gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone di alta montagna, sopra i 1.500 m s.l.m., la percentuale di riduzione del BOD₅ non deve essere inferiore a 40. Per i solidi sospesi, la concentrazione non deve superare i 70 mg/L e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70%.
- (10) I parametri Solidi sospesi totali, BOD₅ e COD diventano rispettivamente 35 mg/L, 25 mg/L e 125 mg/L per la zona montana ove la colonna B di Tabella 2 si applica per potenzialità comprese fra 2000 (inclusi) e 10.000 A.E.
- (11) Per la zona costiera, il limite del parametro boro è di 10 mg/L.

- (12) Non si applica agli scarichi in mare.
- (13) Per gli scarichi in aree sensibili di cui all'articolo 12 comma 1 a), b) e d), provenienti da agglomerati con un numero di A.E. compreso tra 10.000 e 100.000, il limite per il Fosforo totale è ridotto a 2 mg/L; per scarichi provenienti da agglomerati con un numero di A.E. superiore a 100.000, il limite è ridotto a 1 mg/L. In caso di immissioni nei laghi identificati come area sensibile (articolo 12 c. 1 lett. e), dirette o comprese nella fascia di 10 km dalla linea di costa, il limite è ridotto a 0,5 mg/L.
- (14) Per gli scarichi in aree sensibili di cui all'articolo 12 comma 1 a), b) e d), provenienti da agglomerati con un numero di A.E. compreso tra 10.000 e 100.000, il limite per l'Azoto totale è ridotto a 15 mg/L; per scarichi provenienti da agglomerati con un numero di A.E. superiore a 100.000, il limite è ridotto a 10 mg/L. In caso di immissioni nei laghi identificati come area sensibile (articolo 12 c. 1 lett. e), dirette o comprese nella fascia di 10 km dalla linea di costa, il limite è ridotto a 10 mg/L.
- (15) Per questo parametro, che non si applica per gli scarichi in mare, le acque della zona di foce sono equiparate alle acque costiere purché sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni di concentrazione.
- (16) Salvo deroghe nei casi nei quali un differente valore, da fissarsi caso per caso, in sede di approvazione del progetto delle opere, sia da applicarsi in relazione agli usi ai quali è adibita la zona interessata dalle acque smaltitevi.
- (17) Per gli scarichi sversanti nel tratto di costa compreso tra la foce del fiume Sile e la foce del fiume Brenta, fino ad una distanza di 6 miglia nautiche dalla costa, va applicato il valore 5 mg/L.
- (18) Per gli scarichi con portata inferiore a 50 m³/giorno, il limite è elevato a 7,5 mg/L.
- (19) Durante la stagione balneare, nelle acque di balneazione, non deve essere superato, anche occasionalmente, il limite di 100 ufc/100 mL; in caso contrario, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico deve prescrivere idoneo sistema di disinfezione; particolari restrizioni, da fissarsi caso per caso, devono essere imposte quanto l'effluente venga scaricato in zone non lontane da quelle adibite alla molluschicoltura.
- (20) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*; *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina* per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati con apposito decreto ministeriale. In caso di esecuzione di più test di tossicità, si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.
- (21) Il limite si applica quando lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico recettore.

* I parametri segnalati da asterisco sono quelli delle Tabelle 3, 3/a e 5 del D.lgs. n. 152/2006 per i quali non sono ammessi limiti meno restrittivi

Tabella 2 : soglie per l'applicazione dei limiti di emissione allo scarico delle acque reflue urbane in acque superficiali

Le modalità di applicazione dei limiti di emissione, distinte per zona omogenea di protezione e per potenzialità dell'impianto di trattamento, sono indicate nello schema che segue, dove le lettere indicano la colonna della Tabella 1.

ZONE OMOGENEE DI PROTEZIONE	ZONA MONTANA	ZONA DI PIANURA A BASSA DENSITA' INSEDIATIVA	ZONA DI PIANURA AD ELEVATA DENSITA' INSEDIATIVA	ZONA DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI	ZONA COSTIERA	ACQUE MARINE
ABITANTI EQUIVALENTI						
< 100						E
Da 100 a 199				A		E
Da 200 a 499			A	A	A	E
Da 500 a 1999	A	A	A	B	A	E
Da 2000 a 9999	B	C	C	D	C	E
≥ 10.000	C	C	C	D	C	E

Le caselle vuote si riferiscono ad un numero di abitanti equivalenti inferiore alla soglia S di cui all'articolo 22

ALLEGATO B - Limiti per gli scarichi industriali

Tabella 1 (°): limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura, applicati agli scarichi industriali

Numero parametro	PARAMETRI	Unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in rete fognaria **
1	pH		5,5 – 9,5	5,5 – 9,5
2	Temperatura	°C	(1)	(1)
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:20	Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie	Non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		Assenti	Assenti
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/L	≤ 80	≤ 200
7	BOD ₅ (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 40	≤ 250
8	COD (come O ₂) (2)	mg/L	≤ 160	≤ 500
9	Alluminio	mg/L	≤ 1	≤ 2
10	Arsenico *	mg/L	≤ 0,5	≤ 0,5
11	Bario	mg/L	≤ 20	-
12	Boro	mg/L	≤ 2	≤ 4
13	Cadmio *	mg/L	≤ 0,02	≤ 0,02
14	Cromo totale *	mg/L	≤ 2	≤ 4
15	Cromo VI *	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,2
16	Ferro	mg/L	≤ 2	≤ 4
17	Manganese	mg/L	≤ 2	≤ 4
18	Mercurio *	mg/L	≤ 0,005	≤ 0,005
19	Nichel *	mg/L	≤ 2	≤ 4
20	Piombo *	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
21	Rame *	mg/L	≤ 0,1	≤ 0,4
22	Selenio *	mg/L	≤ 0,03	≤ 0,03
23	Stagno	mg/L	≤ 10	-
24	Zinco *	mg/L	≤ 0,5	≤ 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 0,5	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/L	≤ 1	≤ 2
28	Solfiti (come SO ₃)	mg/L	≤ 1	≤ 2
29	Solfati (come SO ₄) (3)	mg/L	≤ 1000	≤ 1000
30	Cloruri (3)	mg/L	≤ 1200	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/L	≤ 6	≤ 12
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/L	≤ 10	≤ 10
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄) (2)	mg/L	≤ 15	≤ 30
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/L	≤ 0,6	≤ 0,6
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg/L	≤ 20	≤ 30
36	Grassi e olii animali e vegetali	mg/L	≤ 20	≤ 40
37	Idrocarburi totali *	mg/L	≤ 5	≤ 10
38	Fenoli *	mg/L	≤ 0,5	≤ 1
39	Aldeidi	mg/L	≤ 1	≤ 2
40	Solventi organici aromatici *	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,4
41	Solventi organici azotati *	mg/L	≤ 0,1	≤ 0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 2	≤ 4
43	Pesticidi fosforati *	mg/L	≤ 0,1	≤ 0,1
44	Pesticidi totali (esclusi fosforati) *	mg/L	≤ 0,05	≤ 0,05

Numero parametro	PARAMETRI	Unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in rete fognaria **
	Tra cui:	mg/L		
45	Aldrin	mg/L	≤ 0,01	≤ 0,01
46	Dieldrin	mg/L	≤ 0,01	≤ 0,01
47	Endrin	mg/L	≤ 0,002	≤ 0,002
48	Isodrin	mg/L	≤ 0,002	≤ 0,002
49	Composti organici alogenati*	mg/L	≤ 1	≤ 2
50	Escherichia coli (4)	UFC/100 mL	-	-
51	Saggio di tossicità acuta (5)		Il campione non è accettabile quando, dopo 24 ore, il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	Il campione non è accettabile quando, dopo 24 ore, il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

(°) Tabella 3 Allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza.

* Parametri corrispondenti alla Tabella 5, Allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza.

** i limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dal gestore del servizio idrico integrato ad approvati dall'amministrazione pubblica responsabile o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione d-ello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi alle indicazioni della nota 2 alla Tabella 5 relativa a sostanze pericolose, oppure il gestore del servizio idrico integrato può adottare limiti diversi da quelli indicati in Tabella 3, purché lo scarico finale della fognatura rispetti la Tabella 3 oppure i limiti stabiliti dalle Regioni, ad esclusione dei parametri Cd, Cr VI, Hg, Pb, Solventi organici azotati, composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), pesticidi fosforati, composti organici dello stagno.

- (1) per i corsi d'acqua la variazione massima fra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto d'immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle, tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 m di distanza dal punto d'immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 m di distanza dal punto d'immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
- (2) Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti direttamente in aree sensibili, la concentrazione di Fosforo totale e di Azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.
- (3) I limiti non valgono per lo scarico in mare; in tal senso, le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o cloruri.
- (4) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico-sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 mL.
- (5) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna* possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina* per scarichi di acqua salata, o altri organismi tra quelli che saranno indicati in sede di aggiornamento delle metodiche analitiche (che avviene mediante Decreto Ministeriale su proposta di ANPA ora APAT). In caso di esecuzione di più test di tossicità, si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni, bensì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione

Tabella 2 (°): limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi (2)

Settore produttivo	Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione)	media mensile	media giorno (1)
Cadmio			
Estrazione dello zinco, raffinazione del Piombo e dello Zinco, industria dei metalli non ferrosi e del Cadmio metallico (3)			
Fabbricazione dei composti del Cadmio	g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato	0,5	
Produzione di pigmenti	g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato	0,3	
Fabbricazione di stabilizzanti	g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato	0,5	
Fabbricazione di batterie primarie e secondarie	g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato	1,5	
Galvanostegia	g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato	0,3	
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)			
Salamoia riciclata – da applicare ad Hg presente negli effluenti provenienti dall'unità di produzione del Cloro	g Hg/t di capacità di produzione di Cl installata	0,5	
Salamoia riciclata – da applicare ad Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale	g Hg/t di capacità di produzione di Cl installata	1	
Salamoia a perdere – da applicare al totale di Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale	g Hg/t di capacità di produzione di Cl installata	5	
Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)			
Aziende che impiegano catalizzatori ad Hg per la produzione di cloruro di vinile	g/t capacità di produzione di CVM	0,1	
Aziende che impiegano catalizzatori ad Hg per altre produzioni	g/Kg di Mercurio trattato	5	
Fabbricazione dei catalizzatori contenenti Hg utilizzati per la produzione di CVM	g/Kg al mese di Mercurio trattato	0,7	
Fabbricazione dei composti organici ed inorganici del Mercurio	g/Kg al mese di Mercurio trattato	0,05	
Fabbricazione di batterie primarie contenenti HG	g/Kg al mese di Mercurio trattato	0,03	
Industrie dei metalli non ferrosi – Stabilimenti di recupero del Mercurio (3) – Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi (3)			
Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti Mercurio			
Esaclorocicloesano (HCH)			
Produzione HCH	g HCH/t HCH prodotto	2	
Estrazione lindano	g HCH/t HCH trattato	4	
Produzione ed estrazione lindano	g HCH/t HCH prodotto	5	
DDT			
Produzione di DDT compresa la formulazione sul posto di DDT	g/t di sostanze prodotte, trattate o utilizzate - valore mensile	4	8
Pentaclorofenolo (PCP)			
Produzione del PCP Na idrolisi dell'Esaclorobenzene	g/t di capacità di produzione o di utilizzazione	25	50
Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin,			
Produzione e formulazione di Aldrin e/o Dieldrin e/o Endrin e/o Isodrin	g/t di capacità di produzione o di utilizzazione	3	15
Produzione e trattamento di HCB	g HCB/t di capacità di produzione di HCB	10	
Esaclorobenzene (HCB)			
Produzione di Percloroetilene (PER) e di Tetracloruro di Carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione	g HCB/t di capacità di produzione totale di PER +	1,5	

Settore produttivo	Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione)	media mensile	media giorno (1)
	CCl ₄		
Produzione di Tricloroetilene e/o Percloroetilene con altri procedimenti (3)			
Esaclorobutadiene (HCBD)			
Produzione di Percloroetilene (PER) e di Tetracloruro di Carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione	g HCBD/t di capacità di produzione totale di PER + CCl ₄	1,5	
Produzione di Tricloroetilene e/o Percloroetilene con altri procedimenti (3)			
Cloroformio			
Produzione Clorometani dal Metanolo o da combinazione di Metanolo e Metano	g CHCl ₃ /t di capacità di produzione di Clorometani	10	
Produzione Clorometani mediante clorurazione del Metano	g CHCl ₃ /t di capacità di produzione di Clorometani	7,5	
Tetracloruro di Carbonio			
Produzione di Tetracloruro di Carbonio mediante perclorurazione – procedimento con lavaggio	g CCl ₄ /t di capacità di produzione totale di CCl ₄ e di PER	30	40
Produzione di Tetracloruro di Carbonio mediante perclorurazione – procedimento senza lavaggio	g CCl ₄ /t di capacità di produzione totale di CCl ₄ e di PER	2,5	5
Produzione di Clorometani mediante clorurazione del Metano (compresa la clorolisi sotto pressione a partire dal Metanolo) (3)			
Produzione di Clorofluorocarburi (3)			
1,2 Dicloroetano (EDC)			
Unicamente produzione di 1,2 Dicloroetano	g/t	2,5	5
Produzione 1,2 Dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione nello stesso stabilimento tranne che per l'utilizzazione nella produzione di scambiatori di calore	g/t	5	10
Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli (in stabilimenti industriali diversi da quelli del punto precedente) (4)			
Trasformazione di 1.2 Dicloroetano in sostanze diverse dal Cloruro di Vinile	g/t	2,5	5
Tricloroetilene			
Produzione di Tricloroetilene (TRI) e di Percloroetilene (PER) (4)	g/t	2,5	5
Utilizzazione di TRI per lo sgrassaggio dei metalli (4)	g/t		
Triclorobenzene (TCB)			
Produzione di TCB per disidrociorazione e/o trasformazione di TCB	g/t	10	
Produzione e trasformazione di Clorobenzeni mediante clorazione (4)	g/t	0,5	
Percloroetilene (PER)			
Produzione di Tricloroetilene (TRI) e Percloroetilene (procedimenti TRI – PER)	g/t	2,5	5
Produzione di Tetracloruro di Carbonio e di Percloroetilene (procedimenti TETRA – PER) (4)	g/t	2,5	5
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio dei metalli (4)			
Produzione di Clorofluorocarbonio (3)			

(°) Tabella 3/A, Allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza.

(1) Qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente, si consideri come valore della media giornaliera il doppio di quella mensile;

(2) Per i cicli produttivi che hanno uno scarico della sostanza pericolosa in questione, minore del quantitativo annuo indicato nello schema che segue, le autorità competenti all'autorizzazione possono evitare il procedimento autorizzativo previsto all'articolo 125 comma 2 e dall'articolo 108 commi 2 e 5. In tal caso valgono solo i limiti di Tabella 3. (Il comma 2 dell'articolo 125 prevede che, nel caso di scarichi di sostanze della Tabella 3/A

dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs 152/06, derivanti da cicli produttivi ivi indicati, la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, oltre a contenere l'indicazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, della quantità d'acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, della descrizione del sistema complessivo di scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dell'indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dell'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione, deve indicare anche la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella 3/A ovvero la presenza di tali sostanze allo scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi nonché al fabbisogno orario d'acqua per ogni specifico processo produttivo. L'articolo 108 comma 2 stabilisce che, in ragione delle caratteristiche di tossicità, persistenza, bioaccumulabilità della sostanza considerata nell'ambiente in cui avviene lo scarico, l'autorizzazione fissa limiti di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101 commi 1 e 2, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite di cui all'articolo 101 impediscono il raggiungimento degli obiettivi di qualità. Il comma 4 prevede che, per le sostanze di Tabella 3/A Allegato 5, le autorizzazioni stabiliscono la quantità massima in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per prodotto, in conformità alle indicazioni della medesima Tabella).

Sostanza pericolosa	Quantità annua di sostanza inquinante scaricata considerata per l'applicazione dell'art.125 comma 2 e dell'art.108 commi 2 e 4 del D.lgs. 152/2006
Cadmio	10 Kg/anno di Cd (nel caso di stabilimenti di galvanostegia si applicano comunque i limiti di tabella 3 A e le procedure dell'art.34 quando la capacità complessiva delle vasche di galvanostegia supera 1,5 m ³)
Mercurio (elettrolisi dei Cloruri alcalini)	è sempre richiesto il rispetto della tabella 3/A
Mercurio (settori diversi dall'elettrolisi dei Cloruri alcalini)	7,5 Kg/anno di Hg
Esaclorocicloesano (HCH)	3 Kg/anno di HCH
DDT	1 Kg/anno di DDT
Pentaclorofenolo (PCP)	3 Kg/anno di PCP
Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin	è sempre richiesto il rispetto della tabella 3/A
Esaclorobenzene (HCB)	1 Kg/anno di HCB
Esaclorobutadiene (HCBd)	1 Kg/anno di HCBd
Cloroformio	30 Kg/anno di Cloroformio
Tetracloruro di carbonio (TETRA)	30 Kg/anno di TETRA
1,2 Dicloroetano (EDC)	30 Kg/anno di EDC
Tricloroetilene (TRI)	30 Kg/anno di TRI
Triclorobenzene (TCB)	è sempre richiesto il rispetto della tabella 3/A
Percloroetilene (PER)	30 Kg/anno di PER

- (3) Per questi cicli produttivi non vi sono limiti di massa per unità di prodotto; devono essere rispettati solo i limiti di concentrazione indicati in Tabella 3 in relazione alla singola sostanza o alla famiglia di sostanze di appartenenza;
- (4) Per questi cicli produttivi non vengono indicati limiti di massa per unità di prodotto ma devono essere rispettati, oltre ai limiti indicati in Tabella 3 per la famiglia di sostanze di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione:

	media giorno mg/L	media mese mg/L
1,2 Dicloroetano (EDC)		
Utilizzo di 1,2 Dicloroetano per lo sgrassaggio dei metalli in stabilimenti industriali diversi da quelli che producono trasformano e/o utilizzano EDC nello stesso stabilimento	0,2	0,1
Tricloroetilene (TRI)		
Produzione di Tricloroetilene e di Percloroetilene	0,5	1
Utilizzazione di TRI per lo sgrassaggio di metalli	0,2	0,2
Triclorobenzene (TCB)		
Produzione e trasformazione di Clorobenzeni mediante clorazione	0,1	0,05
Percloroetilene (PER)		
Produzione di Tricloroetilene e di Percloroetilene (procedimenti TRI-PER)	1	0,5
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio dei metalli	0,2	0,1

ALLEGATO C – Limiti per il riutilizzo e limiti allo scarico sul suolo; sostanze per cui non è ammessa deroga ai limiti allo scarico

Tabella 1: limiti del D.M.A. 185/2003 –per il riutilizzo delle acque reflue urbane

PARAMETRI	Unità di misura	Valore limite
pH		6 – 9,5
SAR		10
Materiali grossolani		Assenti
Solidi sospesi totali	mg/L	10
BOD ₅	mg/L	20
COD	mg/L	100
Fosforo totale	mg/L	2
Azoto totale	mg/L	15
Azoto ammoniacale	mg/L	2
Conducibilità elettrica	µS/cm	3000
Alluminio	mg/L	1
Arsenico	mg/L	0,02
Bario	mg/L	10
Berillio	mg/L	0,1
Boro	mg/L	1
Cadmio	mg/L	0,005
Cobalto	mg/L	0,05
Cromo totale	mg/L	0,1
Cromo VI	mg/L	0,005
Ferro	mg/L	2
Manganese	mg/L	0,2
Mercurio	mg/L	0,001
Nichel	mg/L	0,2
Piombo	mg/L	0,1
Rame	mg/L	1
Selenio	mg/L	0,01
Stagno	mg/L	3
Tallio	mg/L	0,001
Vanadio	mg/L	0,1
Zinco	mg/L	0,5
Cianuri totali (come CN)	mg/L	0,05
Solfuri	mg H ₂ S /L	0,5
Solfiti	mg SO ₃ /L	0,5
Solfati	mg SO ₄ /L	500
Cloro attivo	mg/L	0,2
Cloruri	mg Cl /L	250
Fluoruri	mg F /L	1,5
Grassi e olii animali e vegetali	mg/L	10
Oli minerali (1)	mg/L	0,05
Fenoli totali	mg/L	0,1
Pentaclorofenolo	mg/L	0,003
Aldeidi totali	mg/L	0,5
Tetracloroetilene, tricloroetilene (somma delle concentrazioni dei parametri specifici)	mg/L	0,01
Solventi clorurati totali	mg/L	0,04
Triometani (somma delle concentrazioni)	mg/L	0,03
Solventi organici aromatici totali	mg/L	0,01
Benzene	mg/L	0,001

PARAMETRI	Unità di misura	Valore limite
Benzo(a)pirene	mg/L	0,00001
Solventi organici azotati totali	mg/L	0,01
Tensioattivi totali	mg/L	0,5
Pesticidi clorurati (ciascuno) (2)	mg/L	0,0001
Pesticidi fosforati (ciascuno)	mg/L	0,0001
Altri pesticidi totali	mg/L	0,05
Escherichia coli (3)	UFC/100 mL	10 (80% dei campioni); 100 valore puntuale max
Salmonella		assente

(1) Gli oli minerali devono essere assenti dalle acque reflue recuperate destinate al riutilizzo; la prescrizione si intende rispettata quando la sostanza è presente in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche di riferimento, aggiornate con apposito decreto ministeriale. Nelle more di definizione, si applicano i limiti di rilevabilità riportati in Tabella.

(2) Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo pesticida. Nel caso di Aldrin, Dieldrin, Eptacoloro ed Eptacoloroepossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/L.

(3) Per le acque reflue recuperate provenienti da lagunaggio o fitodepurazione, valgono i limiti di 50 (80% dei campioni) e 200 UFC/100 mL (valore puntuale massimo).

Tabella 2 (°): limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

Numero parametro	PARAMETRI	Unità di misura	Limiti
1	pH		6-8
2	SAR		10
3	Materiali grossolani		Assenti
4	Solidi sospesi totali	mg/L	≤ 25
5	BOD ₅ (come O ₂)	mg/L	≤ 20
6	COD (come O ₂)	mg/L	≤ 100
7	Azoto totale (come N)	mg/L	≤ 15
8	Fosforo totale (come P)	mg/L	≤ 2
9	Tensioattivi totali	mg/L	≤ 0,5
10	Alluminio	mg/L	≤ 1
11	Berillio	mg/L	≤ 0,1
12	Arsenico	mg/L	≤ 0,05
13	Bario	mg/L	≤ 10
14	Boro	mg/L	≤ 0,5
15	Cromo totale	mg/L	≤ 1
16	Ferro	mg/L	≤ 2
17	Manganese	mg/L	≤ 0,2
18	Nichel	mg/L	≤ 0,2
19	Piombo	mg/L	≤ 0,1
20	Rame	mg/L	≤ 0,1
21	Selenio	mg/L	≤ 0,002
22	Stagno	mg/L	≤ 3
23	Vanadio	mg/L	≤ 0,1
24	Zinco	mg/L	≤ 0,5
25	Solfuri (come H ₂ S)	mg/L	≤ 0,5
26	Solfiti (come SO ₃)	mg/L	≤ 0,5
27	Solfati (come SO ₄) (3)	mg/L	≤ 500
28	Cloro attivo	mg/L	≤ 0,2
29	Cloruri	mg/L	≤ 200
30	Fluoruri	mg/L	≤ 1
31	Fenoli totali	mg/L	≤ 0,1
32	Aldeidi totali	mg/L	≤ 0,5
33	Solventi organici aromatici totali	mg/L	≤ 0,01
34	Solventi organici azotati totali	mg/L	≤ 0,01
35	Saggio di tossicità acuta su Daphnia magna	LC 50 ^{24h}	il campione non è accettabile quando, dopo 24 ore, il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale
38	Escherichia coli (1)	UFC/100 mL	valore consigliato 5000

(°) Tabella 4, Allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza

(1) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico-sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 mL.

Tabella 3 (°): Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in Tabella 1 dell'Allegato B per lo scarico in acque superficiali (1) e per lo scarico in rete fognaria (2) e in Tabella 4 per lo scarico sul suolo

1	Arsenico
2	Cadmio
3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
5	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame
9	Selenio
10	Zinco
11	Fenoli
12	Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
13	Solventi organici aromatici
14	Solventi organici azotati
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16	Pesticidi fosforati
17	Composti organici dello stagno
18	Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche.

(°) Tabella 5, Allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza.

- (1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m³, per i parametri della Tabella 3 ad eccezione di quelli indicati con i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 le Regioni, nel Piano di Tutela, possano ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella Tabella 1 Allegato B, purché sia dimostrato che ciò non comporta un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi ambientali.
- (2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di Tabella 1 Allegato B, o quelli stabiliti dalle regioni, l'ente gestore può stabilire per i parametri della Tabella 3, ad eccezione di quelli indicati con i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17 limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quelli della Tabella 1 Allegato B.

ALLEGATO D - Elenco dei comuni dell'alta pianura, della Lessinia, dei rilievi in destra Adige e afferenti al bacino del Po in provincia di Verona, il cui territorio è designato vulnerabile da nitrati

Comuni dell'alta pianura

Provincia di Verona	Provincia di Vicenza	Provincia di Treviso	San Biagio di Callalta
Arcole	Bassano del Grappa	Altivole	San Fior
Buttapietra	Bolzano Vicentino	Arcade	San Polo di Piave
Castel d'Azzano	Breganze	Asolo	Santa Lucia di Piave
Isola della Scala	Bressanvido	Breda di Piave	San Vendemiano
Mozzecane	Cartigliano	Caerano San Marco	S. Zenone degli Ezzelini
Oppeano	Cassola	Carbonera	Spresiano
Povegliano Veronese	Dueville	Castelfranco Veneto	Trevignano
San Bonifacio	Malo	Castello di Godego	Treviso
San Giovanni Lupatoto	Marano Vicentino	Cimadolmo	Vazzola
San Martino B. Albergò	Marostica	Codognè	Vedelago
Sommacampagna	Mason	Cordignano	Villorba
Sona	Montecchio Maggiore	Fontanelle	Volpago del Montello
Valeggio sul Mincio	Montecchio Precalcino	Fonte	Zero Branco
Verona	Mussolente	Gaiarine	
Villafranca di Verona	Nove	Godega di S. Urbano	
Zevio	Pozzoleone	Istrana	
	Romano d'Ezzelino	Loria	
Provincia di Padova	Rosà	Mareno di Piave	
Camposampiero	Rossano Veneto	Maserada	
Carmignano di Brenta	Sandrigo	Montebelluna	
Cittadella	Sarcedo	Morgano	
Fontaniva	Schiavon	Nervesa della Battaglia	
Galliera Veneta	Tezze sul Brenta	Oderzo	
Grantorto	Thiene	Ormelle	
Loreggia		Orsago	
Piombino Dese		Paese	
San Giorgio in Bosco		Ponte di Piave	
San Martino di Lupari		Ponzano Veneto	
San Pietro in Gu		Povegliano	
Santa Giustina in Colle		Quinto di Treviso	
Tombolo		Resana	
Villa del Conte		Riese Pio X	

Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige

Provincia di Verona	Brentino Belluno
Sant'Anna d'Alfaedo	Caprino Veronese
Erbezzo	Rivoli Veronese
Boscochiesanuova	Affi
Roverè Veronese	Cerro Veronese
Grezzana	Negrar
Selva di Progno	S. Mauro di Saline
Dolcè	Badia Calavena
Fumane	Tregnago
Velo Veronese	Montecchia di Crosara
San Giovanni Ilarione	
Roncà	Provincia di Vicenza
Vestenanova	San Pietro Mussolino
Marano di Valpolicella	Crespadoro
Ferrara di Monte Baldo	Altissimo

Comuni in prov. Verona afferenti al Bacino del Po

Provincia di Verona
Malcesine
Brenzona
S. Zeno di Montagna
Torri del Benaco
Garda
Costermano
Bardolino
Cavaion Veronese
Lazise
Peschiera del Garda
Castelnuovo del Garda
Valeggio sul Mincio

ALLEGATO E - Comuni compresi nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi

Provincia di Verona	Chiuppano	Provincia di Treviso	San Polo di Piave
Arcole	Cornedo Vicentino	Altivole	Santa Lucia di Piave
Belfiore	Costabissara	Arcade	San Vendemiano
Bovolone	Creazzo	Asolo	San Zenone degli Ezzelini
Bussolengo	Dueville	Breda di Piave	Sarmede
Buttapietra	Fara Vicentino	Caerano di San Marco	Silea
Caldiero	Gambellara	Carbonera	Spresiano
Castel d'Azzano	Gambugliano	Casale sul Sile	Susegana
Cazzano di Tramigna	Grancona	Casier	Trevignano
Colognola ai Colli	Grumolo delle Abbadesse	Castelfranco Veneto	Treviso
Erbè	Isola Vicentina	Castello di Godego	Vazzola
Isola della Scala	Longare	Cessalto	Vedelago
Isola Rizza	Lonigo	Chiarano	Villorba
Lavagno	Malo	Cimadolmo	Volpago del Montello
Montecchia di Crosara	Marano Vicentino	Codognè	Zenson di Piave
Monteforte d'Alpone	Marostica	Colle Umberto	Zero Branco
Mozzecane	Mason Vicentino	Conegliano	Provincia di Venezia
Nogarole Rocca	Molvena	Cordignano	Annone Veneto
Oppeano	Montebello Vicentino	Cornuda	Cinto Caomaggiore
Palù	Montecchio Maggiore	Crocetta del Montello	Fossalta di Piave
Pastrengo	Montecchio Precalcino	Fontanelle	Fossalta di Portogruaro
Pescantina	Monte di Malo	Fonte	Gruaro
Povegliano Veronese	Monteviale	Gaiarine	Martellago
Roncà	Monticello Conte Otto	Giavera del Montello	Meolo
Ronco all'Adige	Montorso Vicentino	Godega di Sant'Urbano	Noale
San Bonifacio	Mussolente	Gorgo al Monticano	Noventa di Piave
San Giovanni Lupatoto	Nogarole Vicentino	Istrana	Portogruaro
San Martino Buon Albergo	Nove	Loria	Pramaggiore
Soave	Pianezze	Mansuè	Salzano
Sommacampagna	Piovene Rocchette	Mareno di Piave	Scorzè
Sona	Pozzoleone	Maser	Teglio Veneto
Trevenzuolo	Quinto Vicentino	Maserada sul Piave	Provincia di Padova
Valeggio sul Mincio	Romano d'Ezzelino	Meduna di Livenza	Borgoricco
Verona	Rosà	Mogliano Veneto	Camposampiero
Vigasio	Rossano Veneto	Monastier di Treviso	Campo San Martino
Villafranca di Verona	Sandrigo	Montebelluna	Carmignano di Brenta
Zevio	Santorso	Morgano	Cittadella
Zimella	San Pietro Mussolino	Motta di Livenza	Curtarolo
Provincia di Vicenza	San Vito di Leguzzano	Nervesa della Battaglia	Fontaniva
Altavilla Vicentina	Sarcedo	Oderzo	Galliera Veneta
Arcugnano	Sarego	Ormelle	Gazzo
Arzignano	Schiavon	Orsago	Grantorto
Bassano del Grappa	Schio	Paese	Loreggia
Bolzano Vicentino	Sovizzo	Ponte di Piave	Massanzago
Breganze	Tezze sul Brenta	Ponzano Veneto	Piazzola sul Brenta
Brendola	Thiene	Portobuffolè	Piombino Dese
Bressanvido	Torri di Quartesolo	Povegliano	San Giorgio delle Pertiche
Brogliano	Trissino	Preganziol	San Giorgio in Bosco
Caldogno	Vicenza	Quinto di Treviso	San Martino di Lupari
Camisano Vicentino	Villaverla	Resana	San Pietro in Gu'
Carrè	Zanè	Riese Pio X	Santa Giustina in Colle
Cartigliano	Zermeghedo	Roncade	Tombolo
Cassola	Zovencedo	Salgareda	Trebaseleghe
Castelgomberto	Zugliano	San Biagio di Callalta	Villa del Conte
Chiampo		San Fior	

ALLEGATO F () - Tipologie di insediamenti di cui all'articolo 39*

1. Attività energetiche:
 - 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW;
 - 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas;
 - 1.3. Cokerie;
 - 1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
2. Impianti di produzione e trasformazione dei metalli
3. Impianti di trattamento e rivestimento dei metalli
4. Industria dei prodotti minerali:
 - 4.1. Impianti per la produzione di clinker (cemento) o di calce viva;
 - 4.2. Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti dell'amianto;
 - 4.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli per la produzione di fibre di vetro;
 - 4.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli per la produzione di fibre minerali;
 - 4.5. Impianti per la fabbricazione di tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle.
5. Industrie chimiche
6. Impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi di rifiuti, centri di cernita di rifiuti
7. Impianti di produzione di pneumatici
8. Depositi di rottami
9. Centri di raccolta dei veicoli fuori uso
10. Impianti per la concia e/o tintura delle pelli e del cuoio
11. Impianti destinati alla fabbricazione di pasta per carta, carta e cartoni
12. Impianti per il trattamento di fibre tessili: operazioni di imbianchimento, mercerizzazione, stampa, tintura e finissaggio
13. Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno
14. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno
15. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno
16. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico

Per le aziende agricole e gli allevamenti zootecnici si fa riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. n. 2495/2006 e dalla D.G.R. n. 2439/2007.

(*) I limiti dimensionali indicati sono tratti dall'Allegato 1 del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".